



ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 30/12/2022

OGGETTO: **DECORRENZA PERIODO VENDITE DI FINE STAGIONE
INVERNALI PER LANNO 2023**

IL SINDACO

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12/12/2018, con la quale sono state fornite le indicazioni attuative per le date di inizio dei saldi di fine stagione invernali ed estivi;

Vista la comunicazione della Regione Piemonte prot. n. 1377 del 06/12/2022, pervenuta dalla Regione Piemonte, Assessorato Cultura, Turismo, Commercio in data 06/12/2022 con prot. n. 29957, che stabilisce la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2023 per la giornata di giovedì 5 gennaio 2023;

Considerato che, ai sensi della richiamata Deliberazione della Giunta Regionale, il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, anche non continuative, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;

Sentite, quindi via mail prot. n. 31377 del 19/12/2022 la ASCOM CONFCOMMERCIO NOVARA, la CONFESERCENTI NOVARA E V.C.O. e la NUOVA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO COMMERCianti GALLIATESI, che nulla hanno fatto pervenire in merito;

Visto il D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 e s.m.i. avente per oggetto la riforma della disciplina relativa al settore del commercio;

Vista la Legge Regionale 12/11/1999, n. 28 e s.m.i. concernente la disciplina, lo sviluppo e l'incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del succitato D. Lgs. 114/98 ed in particolare l'art. 14 della stessa;

Richiamato il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 50 comma 7 che definisce le competenze del Sindaco,

DISPONE

di stabilire per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 12/11/1999, n. 28 e s.m.i. e di quanto stabilito dalla Regione Piemonte nota prot. n. 1377 del 06/12/2022, il seguente periodo di durata complessiva di otto settimane continuative, in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione per il periodo invernale nell'ambito del territorio comunale:

saldi invernali:

da giovedì 5 gennaio

a mercoledì 1° marzo 2023

AVVERTE

1. che, ai sensi del comma 3, dell'art. 14 della l.r. 28/1999 e s.m.i., l'esercente che intenda effettuare le vendite di fine stagione debba renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita, ben visibile dall'esterno, **almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite**, indicando il periodo di svolgimento delle stesse; non è più dovuta comunicazione al Comune;

1. che nelle esposizioni interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto od il ribasso degli articoli in saldo debba essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere sempre esposto al pubblico;
2. che le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi debbano essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore;
3. che, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i., nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità sia vietato l'uso della dizione "vendita fallimentare", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali o simili, anche come termine di paragone;
4. che l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;
5. che ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 e s.m.i., nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi invernali ed estivi sono vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevoli deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, salvo il caso di "vendite promozionali effettuate sottocosto";
6. che l'attività debba essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con Decreto legislativo 06.09.2005, n. 206 e s.m.i.;
7. in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D. L.vo 31/03/1998, n. 114 e s.m.i. per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione.

Si dà atto che:

- il presente provvedimento sarà adeguatamente pubblicizzato mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line per tutto il periodo dell'efficacia dello stesso, nonché nei consueti modi di diffusione;
- il presente provvedimento non è applicabile alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata;
- il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli;
- seguirà ulteriore provvedimento per definire la scansione temporale dei saldi del periodo estivo a seguito di comunicazione dalla Regione Piemonte.

IL SINDACO
Claudio Di Caprio

Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993,n.39

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Programmazione Territoriale - Responsabile del procedimento – Il sostituto Responsabile del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici Dott. Ing. Alberto Bandera

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DI CAPRIO CLAUDIANO in data 30/12/2022